



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

*Sezione Civile*

*-Procedure Concorsuali-*

---

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca                      Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci                    Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca            Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **CARICATO OLGA** (c.f. CRCLGO69A43H703E), nel procedimento **R.G. n. 120/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 13/12/2023 da

**CARICATO OLGA** (c.f. CRCLGO69A43H703E) residente a Roma, via Ignazio Persico n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. **SARA GUERRINI** (c.f. GRRSRA77P60D704Z) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Forlì, Corso Della Repubblica n. 19 ed assistita dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **MICAELA RAGGI**

- esaminati gli atti ed i documenti depositati, nonché l'integrazione depositata il 29/12/2023 con i chiarimenti richiesti con il decreto del 20/12/2023;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale in base al combinato disposto degli artt. 268,



27, comma 2, e 28 CCII, avendo la ricorrente dimostrato di aver trasferito la propria residenza da Savignano sul Rubicone a Roma solo nell'agosto 2023, essenzialmente per motivi legati all'assistenza sanitaria (avere il medico di base), svolgendo a Roma l'attuale attività lavorativa con contratto a tempo determinato con il Ministero della Giustizia come addetta all'ufficio del processo presso la Corte di Cassazione in scadenza a settembre 2024, pur avendo mantenuto in Romagna il centro principale dei propri interessi, tanto che ha mantenuto a Cesena, in deposito, i propri beni avendo preso in locazione a Roma solo una stanza con bagno ed uso promiscuo di cucina e facendo ritorno ad ogni occasione presso la madre a Savignano, con conseguente radicazione della competenza territoriale in capo a questo Tribunale, essendo irrilevante il trasferimento della residenza ove intervenuto da meno di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata (ritenendosi il disposto dell'art. 28 applicabile non solo alla liquidazione giudiziale ma anche a quella controllata in forza del richiamo operato dall'art. 275, co. 5, alle disposizioni del titolo III del CCII sul procedimento unitario), tanto più ove ad esso non corrisponda anche il trasferimento del centro degli interessi principali;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che la ricorrente è debitore soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che svolge attualmente attività di lavoro dipendente e risultando cancellata sin dal 05/10/2021 la ditta individuale in precedenza aperta;



Registrato il: 15/02/2024 n.416 importo 200,00

- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso l'esposizione debitoria complessiva ammonta a ca. € 90.000 come di seguito dettagliato

CREDITORI	CHIROGRAFA RIO	PRIVILEGI O	DESCRIZIONE
Italian Exhibition Group SPA	84.876,23	0,00	Restituzione somme indebitamente percepite come da sentenza n. 12/2021 della Corte d'appello di Bologna
INPS Forli	0,00	2.347,01	- cartella / avviso n. 34520220000607349000 - cartella / avviso n. 34520220001327085000
Agenzia delle entrate riscossione		3.390,20	- Cartella n. 04520220004433092000 - Cartella n. 04520210006483965000 - Cartella n. 04520220006399541000
CCIAA Della Romagna	71,74		Diritto annuale oltre sanzioni e interessi
<b>Totale</b>	<b>84.947,97</b>	<b>5.737,21</b>	
<b>TOTALE CHIRO+PRIV.</b>			<b>90.685,18</b>

a fronte di un patrimonio costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro, pari a ca. € 1.800 mensili, oltre che dal t.f.r. ancora da liquidare da parte dell'INPS di Rimini per un pregresso rapporto di lavoro svolto in una scuola, non essendo la Caricata proprietaria di beni mobili registrati ed immobili;

- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata, non ostandovi l'assenza di beni da liquidare in presenza di un reddito che è possibile acquisire nei limiti previsti dall'art. 268, co. 4, lett. b) CCII;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dalla



ricorrente, delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento, della composizione del nucleo familiare (la Caricato è *single*), l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 350 mensili per 13 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal nominando liquidatore;

- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededucazione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base ai criteri di legge;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale;



– visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA**

**LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

di **CARICATO OLGA** (c.f. CRCLGO69A43H703E) residente a Roma, via Ignazio Persico n. 6

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **MICAELE RAGGI**, con studio in Forlì, via Dragoni n. 57, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

**ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

**AVVERTE**

**che** dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come



di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la debitrice possa trattenere per le proprie necessità l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 350 mensili, per 13 mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:



- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

### AVVERTE IL LIQUIDATORE

**che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

**che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

**che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

**che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

**che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

**che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

### ORDINA

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

### DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività





Ist. n. 2 dep. 29/12/2023

Sent. n. 3/2024 pubbl. il 05/01/2024

Rep. n. 3/2024 del 05/01/2024

Registrato il: 15/02/2024 n.416 importo 200,00

d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 04/01/2024

Il Presidente rel. ed estensore

*dott. ssa Barbara Vacca*

